



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 29/04/2010

OGGETTO: Regolamento ICI approvato con delibera C.C. n. 105/1998 e s.m.i. –
Modifiche ed integrazioni.

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di aprile,
alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.
Alla seconda convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco	SI	
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo	SI	
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele	SI		CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico		SI	MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	VICIDOMINI Maria	SI	
BARLOTTI Francesco	SI		RAGNI Nicola	SI	
FRANCIA Rosario	SI				

Sono presenti gli assessori: TARALLO, CIUCCIO, DI LUCIA,
NACARLO.

Consiglieri	
Presenti n.	19
Assenti n.	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

Relaziona il Vice Sindaco, Lorenzo Gerardo Tarallo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che con Decreto Legislativo 30/12/0992 n. 504, a decorrere dal 1993, è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e che il presupposto dell'Imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale a qualsiasi uso destinati.;

Visto l'art 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n, 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

Visto l'art. 59 del D.Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Richiamato l'art 1 della legge 27/12/2006, n 296;

Rilevato che il comma 2 dell'art 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i Comuni possono disciplinare con proprio regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, è stato approvato il regolamento che disciplina l'applicazione dell'ICI, delibera di C.C.105 del 31/10/1998, come modificato con del. di C.C. n. 33 del 19/4/2005, come modificato con delibera di C.C. n.117 del 27/12/2008, come ulteriormente modificato con delibera di C.C. n. 35 del 30/3/2009;

Vista la nota, prot. N. 16579/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Direzione Federalismo Fiscale- con la quale si rilevano osservazioni circa gli articoli 7 e 8 della deliberazione di C.C. n. 35 del 30/3/2009;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, intende rivisitare ed adeguare le disposizioni regolamentari in materia di ICI a quanto comunicato, con la predetta nota, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Esaminati gli articoli 7 e 8 del regolamento ICI e ritenuto necessario, per il raggiungimento delle finalità innanzi esposte e per l'adeguamento alle disposizioni legislative, procedere alla modifica degli stessi secondo la nota prot. n. 16579/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il verbale della competente Commissione ;

Visto il verbale del collegio dei Revisori dei Conti ;

Proceduto alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 19, astenuti n. ///. Votanti n. 19, voti favorevoli n 19, contrari n. ///;

DELIBERA

- 1) **Di modificare** gli articoli 7 e 8 del regolamento ICI, per quanto in premessa citato, nel modo riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di rendere** immediatamente esecutiva ed efficace la presente deliberazione.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 19, astenuti n.///, votanti n. 19, voti favorevoli n 19, contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

Testo vigente

Art. 7.- IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504192 si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione dall'imposta prevista dall'art 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460.

Testo come modificato con la presente deliberazione

Art. 7.- IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504192 si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

Comma 2 eliminato

Art. 8. - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto, persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) abitazione che non risulta locata o data in uso anche gratuito, posseduta da cittadino italiano residente all'estero purché iscritto nei registri anagrafici o AIRE di questo Comune;

d) alloggio regolarmente assegnato con promessa di vendita o riscatto dall' I. A.C.P.;

e) abitazione posseduta, a titolo di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione, da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata o data in uso anche gratuito.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. In conformità del principio sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza n. 563 del 22.1.1998, si considerano come unica Unità Immobiliare le abitazioni principali, composte da più unità contigue, soprastanti o sottostanti, purché costituenti un unico contesto e siano occupate stabilmente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento anche se in quota parte, con l'obbligo di procedere alla variazione catastale relativa, entro un anno dalla richiesta delle agevolazioni, esibendo all'ufficio preposto la relativa documentazione attestante l'avvenuta variazione.

Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), «C/6» (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purché non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categoria catastale.

Sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari abitative oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale di godimento su un'altra abitazione principale situata nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità e laddove non spetti l'esenzione, la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso e non a quella di destinazione ad abitazione principale;

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina e simili, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero sito nello stesso centro abitato.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Testo come modificato con la presente deliberazione

Art. 8 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto, persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) abitazione che non risulta locata o data in uso anche gratuito, posseduta da cittadino italiano residente all'estero purché iscritto nei registri anagrafici o AIRE di questo Comune, alle quali, a norma dell'art. 1, comma 4ter, del D.L. 16/93, convertito nella legge n. 75/1993, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale e l'aliquota ridotta eventualmente deliberata dal Comune, e non la esenzione prevista dall'art.1 del D.L. n. 93/2008.;

d) alloggio regolarmente assegnato con promessa di vendita o riscatto dall' I. A.C.P.;

e) abitazione posseduta, a titolo di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione, da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata o data in uso anche gratuito.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. In conformità del principio sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza n. 563 del 22.1.1998, si considerano come unica Unità Immobiliare le abitazioni principali, composte da più unità contigue, soprastanti o sottostanti, purché costituenti un. unico contesto e siano occupate stabilmente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento anche se in quota parte, con l'obbligo di procedere alla variazione catastale relativa, entro un anno dalla richiesta delle agevolazioni, esibendo all'ufficio preposto la relativa documentazione attestante l'avvenuta variazione.

Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), «C/6» (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purché non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categoria catastale.

Sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari abitative oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale di godimento su un'altra abitazione principale situata nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità e laddove non spetti l'esenzione, la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso e non a quella di destinazione ad abitazione principale;

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario a titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina e simili, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero sito nello stesso centro abitato.


Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Verbale 17 del 20 Aprile 2010



Oggetto: Parere in ordine al seguente Regolamento Comunale:

"Regolamento I.C.I.".

Oggi 20 Aprile 2010, alle ore 16,40, presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di revisione nelle persone del Presidente, dott.ssa Luciana Catalano e dei componenti, dott. Vincenzo Carrella e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

Il Collegio

-) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
-) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
-) visto, altresì, il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, per la propria competenza;

PREMESSO CHE

I Revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato, ai sensi dell'art. 109 del vigente Regolamento di contabilità,

esaminato

lo schema del Regolamento citato così come proposto e modificato.

Tanto sopra premesso, i sottoscritti

REVISORI

esprimono il parere favorevole in ordine al Regolamento predetto .

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 17,15.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario, al Responsabile del Servizio Tributi ed al responsabile del Servizio Organi Collegiali.


Capaccio, 20 Aprile 2010

Dr Luciana Catalano

Dr Vincenzo Carrella

Rag Roberto Antonio Mutalipassi

IL Collegio dei revisori





COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142)

OGGETTO: 5) REGOLAMENTO ICI APPROVATO CON DELIBERA
C.C. N. 105/1998 E S.M.I. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:


IL SEGRETARIO


Data _____



Il giorno Venti del mese di aprile dell'anno
Comunale di cui fanno parte le Commissioni
del Capoluogo, si è riunita la
Commissione Statuto e Regolamento,
Avviate, in merito di oggetto, l'assistenza,
il funzionario Rosario Giannatempo -
All'ore 10,00 sono presenti:
i Componenti Mancini, Manzi + Parlato -
Alle ore 10,10 arriva la Componente Vitaranta
e il Componente Velleto -
Dipartite le funzioni del primo legale,
il presidente dichiara aperta la seduta
e passa alla trattazione -
Vota la proposta dell'ordine del
giorno del C.C. alla convocazione
della Commissione Statuto e Regolamento
prot. 16281 dove si è votata la discussione
del punto 6) -
Il responsabile del servizio Tributi ci ha
fatto presente la Sotto di delibera del
regolamento I.C. Comunitaria di cui
per ulteriori approfondimenti rispetto
al regolamento TARSI, presso il
trattato nelle stanze del 22.06.2010 -
Il responsabile PROCA illustra il regolamento
I.C. Alle ore 10,45 arriva il Componente
RASVI - ~~Avviate~~ Il presidente ringrazia
il responsabile dei Tributi e Comitato per
le modifiche sono relative ad una
definitiva del ministero dell'Interno
e delle Edinanze Prot. 3753 del 2009,
la Commissione affida all'incaricato -


COMMISSIONE STATUTO REGIONALE. seduta del 20 aprile 1940

Alle ore 10.55, per un ordine sull'ordine
del giorno, il presidente architetto
Riotta lo chiama.

Il presidente


Il segretario


Il presidente





A Forno Venti del paese di epire dell'anno
 Annoni belgari, presso la sede comunale
 All'Capitolo si è rinunita la 20
 Commissione Censuale, opportunamente
 Censuale Generale fest. 16/38 del
 15-04-1910. Preside, in ordine di seguita
 del belgiano, al Ministero Rappres.
 Amministrativa - All'ora 11, 22 sono presenti:
 Componenti Barlow, Ricci, Alletta,
 Monzo, D'Ala imbro, Rogor, Pazzo -
 Verificata la presenza del numero legale,
 il presidente dichiara aperta la seduta
 e dà prova alla lettura degli argomenti
 all'ordine del giorno.
 Interviene il responsabile del settore II
 2. - ordine Amministrativa -
 In relazione al regolamento (C. 2. - art.
 al punto 5) la Commissione, dopo
 di proposta del presidente si passa alla discussione
 del punto 7): protetto e prodotto di ore e
 principali da destinare alle usanze delle attività
 principali e terziarie, di cui alle leggi 167/62
 66/71, 657/1908 - La Commissione approva
 l'ordine del giorno del punto 9).
 In Commissione prende atto - Forno
 il presidente Barlow - Adunata la Commissione
 si presiede il Componente Barlow -
 Alle ore 11.40 il presidente dichiara chiusa la seduta.
 Il presidente
 Vincenzo Ramp
 Componenti
 Ricci
 Alletta

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Paolo Paolino

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li 25 MAG. 2010

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

25 MAG. 2010

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

5

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore
